

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4038

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

DI GIANNANTONIO, VENTURINI, ABATE, ALBA, AMODIO, ARMATO, BARBACCIA, BARBERI, BARBI, BARTOLE, BELCI, BIANCHI FORTUNATO, BIMA, BISANTIS, BUFFONE, BUZZI, CAIAZZA, CASTELLUCCI, CAVALLARI, CENGARLE, CROCCO, CURTI AURELIO, DAL CANTON MARIA PIA, D'AMATO, DE CAPUA, DEL CASTILLO, DELL'ANDRO, DE ZAN, DI PRIMIO, DI VAGNO, FORLANI, FORNALE, FRANZO, FUSARO, GAGLIARDI, GASCO, GENNAI TONIETTI ERISIA, GHIO, ISGRO', LAFORGIA, LA PENNA, LATTANZIO, LONGONI, LUCCHESI, MANCINI ANTONIO, MANNIRONI, MARCHIANI, MERENDA, MONTANTI, MOSCA, NUCCI, PENNACCHINI, PICCINELLI, PINTUS, QUINTIERI, RADI, RAMPA, REALE GIUSEPPE, RUSSO SPENA, SCALIA, SEMERARO, SERVADEI, SCRICCILO, SGARLATA, SINESIO, STELLA, TANTALO, TURNATURI, URSO, VINCELLI, ZANIBELLI

Presentata il 28 aprile 1967

Provvidenze in favore dei mutilati e invalidi civili

ONOREVOLI COLLEGHI! — Ai sensi della legge 3 giugno 1950, n. 375, viene riservata agli invalidi di guerra una determinata aliquota dei posti nelle diverse carriere in aziende pubbliche e private. Detta legge, approvata e resa esecutiva per altissime ragioni di ordine umano, morale e sociale, ha raggiunto, sopravanzandolo, lo scopo di collocare i minorati fisici reduci di guerra. Infatti, la percentuale prefissata dalla suddetta legge risulta di gran lunga eccedente la domanda, data la distanza nel tempo dagli avvenimenti bellici e dato il numero circoscritto degli invalidi cui si riferisce.

Poiché la categoria degli invalidi civili, vastissima per numero di persone tremendamente colpite nelle membra, è in continuo, progressivo ed impressionante aumento e non ha trovato, nella legislazione che attualmente la tutela, la piena e concreta soddisfazione

dei bisogni che la travagliano, è esigenza indilazionabile approntare una soluzione legislativa che venga incontro alle attese febbrili e prolungate di tanti infelici. Con questa proposta di legge si potrebbero risarcire i danni morali e materiali derivanti dalle delusioni seguite alle tante speranze suscitate dall'approvazione della legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

È bene ricordare che a questa legge si pervenne dopo anni di lotta della libera associazione nazionale mutilati ed invalidi civili, con la finalità di dare alla categoria, in analogia con quanto già disposto per gli invalidi di guerra e del lavoro, la sacrosanta possibilità di inserirsi proficuamente nel processo produttivo della vita del Paese. Stabilendo l'aliquota del due per cento per il collocamento obbligatorio degli invalidi civili nelle imprese private con un numero di unità eccedente le cinquanta ed in quelle pubbliche nel ruolo

del personale ausiliario, si offriva finalmente la limitata ma interessante prospettiva di un avvenire meno incerto per gli 800 mila invalidi abili al lavoro ed in attesa di una occupazione.

Era del resto impossibile superare la modesta percentuale del 2 per cento, data la pesante riserva che veniva dall'esistenza di consimili, sebbene più alte, rigide aliquote in favore degli invalidi del lavoro e di guerra, senza correre il rischio di incidere notevolmente sull'efficienza del complesso produttivo delle aziende stesse e sulla elasticità del sistema economico.

Tuttavia, approvata la legge, difficoltà burocratiche e finanziarie ne rimandarono i primi timidi effetti concreti ad un anno di distanza (1963).

Finalmente, fra molte altre difficoltà fu possibile, in un tempo relativamente breve, avviare al lavoro circa 30 mila invalidi, cifra certamente notevole in assoluto ma inadeguata alle reali esigenze della categoria.

Ma le residue speranze scomparvero quando nel febbraio del 1965, il Consiglio di Stato, con propria sentenza, avvalorò le tesi sostenute dagli industriali (a lungo avversate dalla LANMIC e dal Ministero del lavoro ma già da tempo accolte, su base circoscrizionale, dalla magistratura) secondo cui gli invalidi civili assunti nelle imprese prima dell'entrata

in vigore della legge potevano essere computati.

Che questa sentenza abbia praticamente annullato ogni concreta efficacia della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, si comprende chiaramente se si considera che tutte le aziende avevano, prima della sua entrata in vigore, una percentuale di invalidi civili superiore di gran lunga al 2 per cento (7 per cento circa).

La presente proposta di legge, senza nulla togliere agli invalidi di guerra cui è dovuta la più profonda riconoscenza per aver compiuto il proprio dovere verso la Patria a prezzo del sacrificio del loro corpo, mira quindi a cancellare una enorme delusione e a sanare una ingiustizia di fatto esistente nei confronti degli invalidi civili che si sono visti improvvisamente privati dell'unico strumento di legge in loro possesso per sopperire alle loro necessità di uomini e di cittadini di un paese civile.

Dare la possibilità a tanti minorati di occupare i posti di lavoro precedentemente fissati per gli invalidi di guerra e risultati all'atto pratico vacanti, significa ridare a chi soffre la volontà di vivere, con la speranza di un pieno riscatto morale e materiale, e con la coscienza di appartenere, come soggetti attivi nella realtà del lavoro, ad una comunità civile fondata sulla giustizia e sulla solidarietà sociale.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Le Amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici e i privati datori di lavoro, nei casi di accertata indisponibilità di elementi idonei ad occupare il numero di posti riservati agli invalidi di guerra dalla legge 3 giugno 1950, n. 375, e successive modificazioni, sono tenuti a compensare la differenza mediante assunzione di mutilati e invalidi civili nei modi previsti dalla legge 5 ottobre 1962, n. 1539.